

**Procedura negoziata per l'esecuzione di lavori per la messa a norma delle vie di esodo del Padiglione Maternità, per la riqualificazione del blocco parto e dei reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale siti al terzo piano del padiglione Maternità dell'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma.**

### CHIARIMENTO N. 33

Buongiorno, in riferimento alla procedura di gara in oggetto la scrivente chiede:

se è possibile assorbire alla categoria OG11 prevista in bando, anche la categoria OS28-OS30 (visto che ci sono lavorazioni assimilabili in computo alle suddette categorie)

visto che la scrivente è in possesso di classifiche SOA:

OG11 class. II (impianti tecnologici)

OS28 Class. II (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)

OS30 Class I (impianti termici e di condizionamento)

In attesa di accoglimento della presente porge Cordiali Saluti.

### RISPOSTA:

Il principio dell'assorbimento trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11.

Nel caso specifico, le categorie di lavoro previste nell'appalto (Art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto) sono le seguenti:

#### a) CATEGORIA PREVALENTE

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile si/no
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	III-bis	SI	<b>1.329.394,00</b>	<b>58,08</b>	prevalente	SI
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	III	SI	<b>939.421,96</b>	<b>41,05</b>	scorporabile	SI
Oneri diretti della sicurezza			NO	<b>20.000,00</b>	<b>0,87</b>		

Si precisa che, la categoria a qualificazione obbligatoria OG11 rientra tra le categorie di cui agli art. 89, comma 11 e 105, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, attuati dall'art. 2 del D.M. 248 del 2016, per cui essa non può essere oggetto di avvalimento e può essere subappaltata solo nel limite del 30% del proprio importo (quindi al massimo per euro 281.826,59 pari al 30% di euro 939.421,96).

L'Operatore Economico, per partecipare in forma singola alla gara in oggetto, deve essere in grado di dimostrare il possesso di attestazione che copra almeno il 70% del valore della categoria OG11, impegnandosi a subappaltare la parte eccedente tale classifica.

Inoltre, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del DPR n. 207/2010, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Paolo D'Aprile

